

**STATUTO**

**ART. 1 - Denominazione, Sede legale e durata**

E' costituita l'Associazione **"AMICI DI FILIPPO E.T.S."**, in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale in Firenze (FI), Piazza Strozzi n. 1, senza che l'eventuale trasferimento della sede comporti modifica al presente Statuto, fermo l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

**ART. 2 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la raccolta e la destinazione di fondi a persone od Enti bisognosi di aiuto in Italia ed all'estero, tenendo conto nell'assegnazione dei fondi raccolti oltre che del loro ammontare anche del fatto che obiettivo dell'associazione è la continuazione dell'opera umanitaria di Filippo Lovatelli.

Il suddetto scopo rientra nell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera "u", d.lgs. 117/2017: "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 16 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale" a norma dell'art. citato.

L'Associazione assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale.

L'Associazione può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Potranno tuttavia essere svolte, in conformità all'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da perseguirsi in conformità allo scopo dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere tutte le attività e le operazioni, nessuna esclusa o eccettuata, che siano ritenute utili al fine e che siano autorizzate ai sensi della normativa in materia di Terzo settore, ivi comprese le raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può istituire Dipartimenti di Studio e di Ricerca, facenti capo ad uno dei suoi membri o ad un

socio, chiamando a farne parte anche estranei all'Associazione.

### **ART. 3 - Soci**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale) la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo, purché all'atto della domanda abbiano allegato la sussistenza dei requisiti di adesione disposti con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo e assumano l'obbligo di collaborare nell'attuazione dei fini che l'Associazione si pone e versino, all'atto dell'ammissione, se dovuta, la quota annualmente stabilita a loro carico dal Consiglio Direttivo stesso.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

L'Associazione è costituita da distinte categorie di soci:

- a) Soci fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo, promotori della nascita dell'associazione e dell'attività che essa è chiamata a svolgere;
- b) Soci ordinari: coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa e, prima dell'adesione, abbiano per almeno un biennio sostenuto l'Associazione con propri contributi anche economici, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento;
- c) Soci onorari: coloro che, italiani o stranieri, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o sociali;
- d) Soci sostenitori: tutti quelli che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni, hanno con propri contributi anche economici, dimostrato di condividere le finalità dell'associazione e siano nominati tali con apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

La qualità di associato è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Gli Associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato.

La qualità di Associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i termini stabiliti dal presente statuto, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con deliberazione del Consiglio direttivo.

### **ART. 4 - Adesione all'Associazione**

La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal

versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Consiglio Direttivo, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 23 d.lgs 117/2017.

L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

#### **ART. 5 - Diritti dei Soci**

Tutti i Soci fondatori ed ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati od i partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche al presente statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci con diritto di voto hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione e hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

#### **ART. 6 - Doveri dei Soci - Rimborsi**

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento

dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

#### **ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio**

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, se dovuta.

Il recesso regolarmente presentato avrà effetto dal 1° gennaio successivo.

Il Socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 8 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario generale;
- l'Organo di controllo
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

#### **ART. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene fissato dal Consiglio Direttivo,

il quale dovrà prendere in considerazione quegli argomenti la cui discussione sia stata richiesta dai soci; detta richiesta dovrà pervenire al Consiglio direttivo almeno un mese prima della riunione con cui il Consiglio stesso delibera la convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sui poteri da conferire ai medesimi, nonché su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea Ordinaria e del Consiglio Direttivo.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'Assemblea sono:

- a) - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) - approvare in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- c) - approvare la relazione finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- d) - deliberare sulle modifiche, proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci, da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- e) - approvare il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- f) - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) - approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- i) - deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10 - Validità delle Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, che sia superiore ad uno.

E' espressamente consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese,

tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

In sede di elezione delle cariche sociali resteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti; se non sarà raggiunta detta maggioranza si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato ciascuno non meno del 20% (venti per cento) dei voti validi. Nelle votazioni riguardanti l'approvazione dei rendiconti e dei conti, o la responsabilità dei membri del Consiglio direttivo, questi devono astenersi dal voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto, anche per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci, tuttavia l'Assemblea Straordinaria che deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale, dovrà riportare il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente; di esse viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per le Assemblee straordinarie il verbale viene redatto da un notaio.

#### **ART. 11- Consiglio direttivo - Presidente - Segretario generale**

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, suo organo di amministrazione e gestione, composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette membri, rieleggibili, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. Per qualsiasi motivo venisse a mancare uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario; queste ultime due cariche possono essere affidate alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota associativa, ed inoltre quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Della

adunanza viene redatto verbale a cura del Segretario firmato da questo e dal Presidente. I soci con diritto di voto hanno diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) - approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo, eventualmente vistati dal Revisore dei Conti, ove presente, e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- b) - elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- c) - delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- d) - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- e) - si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- f) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e di redigere il regolamento che stabilisca i requisiti per l'adesione all'Associazione nella qualità di socio ordinario, nonché quello relativo al funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; una volta che i regolamenti siano stati approvato dall'Assemblea, il Consiglio può procedere alle modifiche dello stesso, salva ratifica assembleare.

In particolare, il Consiglio ha il compito di promuovere la raccolta dei fondi, di assegnarli e di verificare e rendere noto il buon esito dell'assegnazione. Particolare attenzione verrà posta in Assemblea nella verifica che tali fondi siano stati realmente destinati allo scopo per cui sono stati elargiti.

Il Consiglio procede alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati dell'associazione, ne determina la retribuzione nel rispetto della normativa in materia e decide sulla risoluzione dei rapporti di lavoro e su ogni altro provvedimento relativo ai rapporti stessi; delibera sull'ammissione dei Soci; promuove ed esegue tutte le iniziative associative; compie tutto quanto rientri direttamente o indirettamente nell'oggetto sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza od impedimento, le attribuzioni del

medesimo e la firma sociale spettano al Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, la firma spetta congiuntamente a due Consiglieri.

Il Consiglio può altresì conferire speciali incarichi a componenti del Consiglio stesso, fissando i limiti dei poteri di volta in volta conferiti.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale, sia scegliendo fra i suoi componenti, sia fra i soci.

Il Segretario Generale nominato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche nel caso non ne sia membro.

Il Segretario Generale cura continuativamente e con responsabilità professionale l'attività dell'Associazione e la sua organizzazione anche amministrativa; studia le iniziative da promuovere e ne fa ragionata proposta al Consiglio Direttivo; organizza e coordina l'attuazione delle iniziative che il Consiglio abbia deciso di prendere. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'erogazione straordinaria o periodica, a favore del Segretario Generale, di una indennità di carica a titolo di rimborso spese, senza che con ciò egli diventi dipendente dell'Associazione, in quanto le sue mansioni vengono svolte come esplicazione di compiti particolari affidati ad un socio.

#### **ART. 12 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione dei conti nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. 117/2017; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

Spetta al Revisore dei Conti l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

#### **ART. 13 - Risorse economiche**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari, deve essere usato per lo svolgimento dell'attività istituzionale, non è distribuibile tra i soci ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
- sovvenzioni o aiuti finanziari di persone fisiche o giuridiche di carattere pubblico o privato;
- proventi delle raccolte di fondi che l'Associazione organizzerà in conformità al disposto dell'art. 7 d.lgs. 117/2017;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle iniziative sociali;
- beni mobili o immobili che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altro provento o contributo che derivi all'Associazione, anche per disposizione di legge, in relazione all'attività svolta;

- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Tutti gli utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie, salvo il superamento dei limiti di cui all'art.13 del d.lgs.117/2017. Il tal caso, dovrà essere redatto un bilancio di esercizio.-

#### **ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute, relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, eventualmente vistati dal Revisore dei Conti, se presente, e comunque approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci che hanno diritto di voto, tramite posta o e-mail, insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono

essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

**ART. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione dell'Associazione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovendosi applicare fino a tale data lo Statuto allegato al verbale di Assemblea rogato dal notaio Lucia Niccolai in data 2 dicembre 2011 repertorio n.30836/12537.

In particolare, la denominazione dell'Associazione, fino a tale data, sia nei rapporti interni che in quelli con i terzi, continuerà ad essere "AMICI DI FILIPPO ONLUS".-

F.TO IACOPO MAZZEI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è il sigillo.-